

Le regole comportamentali di riferimento per i professionisti e per tutti coloro che si occupano degli interventi di Ingegneria Naturalistica, sono consultabili nel Codice Deontologico dell'AIPIN.

**Codice deontologico e forme
di tutela professionale
dell'Associazione Italiana
Per l'Ingegneria Naturalistica**

*(approvato dall'Assemblea generale
ordinaria del 21 febbraio 1997)*

Premessa

Il termine "Ingegneria Naturalistica" viene inteso come equivalente del tedesco *Ingenieurbiologie*. Per Ingegneria Naturalistica s'intende la disciplina tecnico-naturalistica che utilizza:

- tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali;
- le piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;
- materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali.

Vengono impiegati i termini: "ingegneria" in quanto si utilizzano dati tecnici e scientifici a fini costruttivi, di consolidamento ed antierosivi; "naturalistica" in quanto tali funzioni sono legate ad organismi viventi, in prevalenza piante di specie autoctone, con finalità di ricostruzione di ecosistemi tendenti al naturale ed all'aumento della biodiversità.

Principi generali

Art. 1 - Il Codice Deontologico dell'AIPIN (di seguito denominato Codice) ha lo scopo di precisare, secondo un modello etico di comportamento comune, i diritti e i doveri dei soci AIPIN nell'esercizio della loro attività professionale nel campo dell'ingegneria naturalistica.

Art. 2 - Sono tenuti all'osservanza del presente Codice, ivi compresa la premessa, tutti i soci AIPIN nell'attività professionale, sia tecnica che didattica, che culturale. L'accettazione del Codice è condizione per l'appartenenza all'Associazione.

Art. 3 - Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali e particolari approvati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo (CDN).

Principi di base

Art. 4 - Il socio AIPIN si adopera in tutte le sedi e, in particolare in quella progettuale, per la priorità delle finalità naturalistiche degli interventi. L'impiego di tecnologia e materiali non naturali è possibile nei casi di necessità strutturale e/o funzionale normalmente in abbinamento con materiale vivente. Deve comunque essere adottata la tecnologia meno complessa a pari risultato, considerando anche l'ipotesi del non intervento.

Art. 5 - Il socio AIPIN deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà riconoscendo nella caratterizzazione interdisciplinare dell'Ingegneria Nutaralisatica i limiti della propria competenza professionale, ricorrendo all'altrui competenza nelle attività professionali che la richiedano. In tali casi deve risultare chiaramente l'apporto di ciascuno.

Art. 6 - Le tecniche di Ingegneria Naturalistica riconosciute dall'AIPIN sono quelle elencate nelle "Voci di Capitolato" dal Comitato Tecnico "Capitolato"; aggiunte e aggiornamenti vengono sottoposti al Comitato Tecnico stesso e ratificati dal CDN.

Uso dei titoli professionali e sociali

Art. 7 - I soci AIPIN possono fregiarsi di tale titolo accompagnato dalla rispettiva qualifica (aderente, effettivo, ecc.).

Art. 8 - I soci AIPIN non possono usare il logo dell'Associazione su loro carta intestata o per loro altri fini privati.

Art. 9 - L'uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali (presidente, vicepresidente, segretario, ecc.) è ammesso:

- all'interno dell'Associazione;
- nei comunicati ufficiali dell'Associazione;
- quando si rappresenta in veste ufficiale l'Associazione;
- nel proprio curriculum vitae.

Art. 10 - L'uso improprio dei titoli di cui ai precedenti articoli costituisce infrazione alle presenti norme.

Obblighi professionali

Art. 11 - Il rapporto con il committente è di natura contrattuale e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza.

Il socio AIPIN deve instaurare un rapporto fiduciario con il committente eseguendo esattamente e diligentemente l'incarico conferitogli. Deve tutelare altresì gli interessi del committente nel miglior modo possibile, purché questo non contrasti con quelli della collettività, dello stesso oggetto di intervento o con la sua professionalità, o il prestigio dell'Associazione.

Art. 12 - Nel caso in cui le soluzioni tecniche indicate dal committente e/o imposte da organi di controllo contrastino con le finalità dell'Ingegneria Naturalistica, il socio dovrà fare opera di sensibilizzazione presso il committente al fine di introdurre *in toto* o in parte tecniche di Ingegneria Naturalistica. Qualora ciò non sia possibile il socio, per l'opera in oggetto non potrà fregiarsi del titolo di appartenenza all'Associazione.

Art. 13 - Il socio è tenuto al segreto professionale. In particolare non deve divulgare a terzi informazioni riguardanti il lavoro proprio e/o di altri soci senza autorizzazione degli interessati compresa la committenza.

Art. 14 - Il socio deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti denigratori nei confronti di un altro socio, in particolare quando ne prosegua opera iniziata ed interrotta.

Art. 15 - Il socio in caso di assunzione di un incarico già affidato ad altro socio AIPIN deve preventivamente accertarsi presso il collega che non sussistano ancora rapporti relativi a detto incarico.

Art. 16 - Il socio AIPIN non deve sottostare ad alcuna forma di pressione che possa condizio-

nare la sua imparzialità, integrità o il suo giudizio professionale.

Art. 17 - Il socio AIPIN deve cercare di fornire il più alto livello professionale in ogni situazione o contingenza. Deve inoltre curare particolarmente il proprio aggiornamento professionale per garantire una elevata qualità nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

Art. 18 - Per le sue attività professionali nel campo della rinaturalizzazione e dell'Ingegneria Naturalistica il socio dovrà attenersi ai tariffari predisposti dall'associazione ove esistenti, che comunque non dovranno essere in contrasto a quelli dell'ordine e/o collegio professionale di appartenenza. L'inosservanza dei minimi e massimi stabiliti costituisce infrazione al Codice. La rinuncia totale o parziale al compenso è consentita in casi eccezionali e per comprovate motivazioni.

Difesa dei membri

Art. 19 - L'AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci oggetto di accuse ingiustificate sull'osservanza del presente Codice.

Art. 20 - L'AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci sottoposti a pressioni e/o condizionamenti da parte del committente e/o datore di lavoro con lo scopo di ostacolare il normale esercizio della (loro) professione.

Art. 21 - Qualora un socio ritenga di promuovere azioni legali contro un altro socio per motivi professionali nell'ambito dell'Ingegneria Naturalistica deve preventivamente informare il Collegio dei Probiviri e il CDN per esplorare la possibilità di dirimere in via pacifica la vertenza sulla base di quanto esposto dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice.

Art. 22 - Il presente Codice è costituito da una premessa e 22 articoli.